

Approvato con delib. C.C. n. 54 del 25.07.2002 - Modificato con delib. C.C. n. 71 del 11.11.2003 -  
Modificato con delib. C.C. n. 54 del 01.09.2005 - Modificato con delib. C.C. n. 34 del 28.06.2006 -  
Modificato con delib. C.C. n. 116 del 23.12.2009



# COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### ARTICOLO 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune, manutenzione ordine e vigilanza dei cimiteri, lo svolgimento dei servizi mortuari, sono esercitate dal Responsabile del Servizio nominato con atto sindacale, che sovrintende alla gestione del servizio ed emana i provvedimenti relativi, che le esercita nel rispetto delle vigenti leggi e del presente regolamento.

### **ARTICOLO 3 - RESPONSABILITÀ**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e furti o danni alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito: scale mobili per accedere ai loculi, agli ossari.

### **ARTICOLO 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 16/1;
- d) l'uso della cella frigorifera comunale;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune per gli indigenti, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato nel proseguito. La gratuità comprende la fornitura del feretro, il trasporto della salma dal luogo di decesso al campo di inumazione e lo svolgimento del rito previsto dalla confessione religiosa professata dal defunto.

f) la deposizione delle ossa in ossario comune;

g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente organo.

### **ARTICOLO 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 affinché possa fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nei cimiteri:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

3. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nella sede Comunale:

a) copia del presente regolamento;

b) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

## **CAPO II**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

#### **ARTICOLO 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

1. In appositi locali del Cimitero principale, San Giovanni, il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio. Vengono ricevute le salme di persone:

a) morte in luoghi inadatti e nelle quali sia pericoloso trattenerle per il periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

d) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

e) deposito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e per accertamenti medico legali.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è disposta dal Responsabile incaricato ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, inclusi i membri della famiglia, salvo specifica autorizzazione.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

6. Un locale del cimitero principale il Comune è dotato di cella frigorifera.

## **CAPO III**

## **FERETRI**

### **ARTICOLO 7 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **ARTICOLO 8 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI**

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico da questi delegato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

### **ARTICOLO 9 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTO**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere confacenti ai diversi tipi di sepoltura oltre che in rapporto alla distanza del trasporto funebre ovvero:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

## Comune di Andora – Regolamento di polizia mortuaria

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate potranno essere inumati previ adempimenti se del caso previsti al successivo punto 2);

2. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

3. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

4. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

5. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

### **ARTICOLO 10 - VERIFICA FERETRI PER CAMBIO SEPOLTURA O TRASLAZIONE**

1. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o personale tecnico da questi

delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 e/o piombo con spessore non inferiore a mm 1,60.

#### **ARTICOLO 11 - VERIFICA FERETRI PER ACCOGLIMENTO SALMA DA ALTRO COMUNE**

1. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui all'articolo precedente, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione anche mediante asportazione temporanea del coperchio.

#### **ARTICOLO 12 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI**

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei servizi sociali secondo i criteri dettati dal vigente Regolamento comunale per gli interventi socio-assistenziali.

#### **ARTICOLO 13 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, riportante in modo inalterabile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione dei dati noti o in fase di accertamento della salma.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) indicante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione cioè al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

### **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

#### **ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI TRASPORTO E PERCORSO**

1. I criteri generali di fissazione delle modalità dei trasporti funebri sono determinati con atto del Responsabile del Servizio.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le onoranze, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero per il seppellimento o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Il seppellimento viene eseguito in conformità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, ad esempio meteorologici, nel qual caso la salma è depositata presso il deposito di osservazione, con l'impegno a provvedere a degna sepoltura il prima possibile.

4. Nei casi speciali in cui si prevede concorso assai numeroso di persone, si prenderanno accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

5. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

#### **ARTICOLO 15 - ESERCIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE**

1. Ai trasporti funebri provvedono, di norma, le ditte di onoranze funebri scelte direttamente dai cittadini.

2. Le ditte esercenti servizi di onoranze funebri devono dimostrare di essere in possesso dell'autorizzazione comunale per la vendita di articoli funerari e dell'autorizzazione di P.S.

#### **ARTICOLO 16 - TRASPORTI PER INDIGENTI ED INCIDENTATI**

1. Ai trasporti funebri per le salme delle persone indigenti, così come individuati ai sensi dell'art. 12 c.2, dei cittadini benemeriti a giudizio dell'Amministrazione, degli incidentati provvede l'Amministrazione previa gara informale.

2. Il trasporto deve comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

#### **ARTICOLO 17 - TRASPORTI PARTICOLARI**

1. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente dei militari e dei soli soci, con propri mezzi osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.

### **ARTICOLO 18 - ORARIO DEI TRASPORTI**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

### **ARTICOLO 19 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI**

1. I trasporti funebri si effettuano in conformità a quanto previsto dagli art. da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio dello stato civile.

4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

### **ARTICOLO 20 - RITI RELIGIOSI**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o altro luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

### **ARTICOLO 21 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione (ma presso ospedale, istituto, albergo) il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.



3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo, e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## **ARTICOLO 22 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure di profilassi igienico sanitarie sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **ARTICOLO 23 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal responsabile del servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato;

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, espletate le eventuali esequie, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **ARTICOLO 24 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile con decreto a seguito di domanda degli interessati nel rispetto del D.P.R. 285/1990.

#### **ARTICOLO 25 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è soggetto ad una diversa disciplina a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

2. Il trasporto di salme per e dallo stato “Città del Vaticano” è regolato dalle norme della Convenzione del 28 aprile 1938 tra la santa Sede e l’Italia approvata e resa esecutiva con regio decreto il 16 giugno 1938 n. 1055.

#### **ARTICOLO 26 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile del servizio.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili; né è necessario l'impiego del doppio feretro e di vettura funebre.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a

freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

6. Nell'autorizzazione al trasporto di cui al punto 1) dovrà essere indicato il mezzo di trasporto utilizzato, nonché il nome della persona incaricata dell'incombenza.

## **TITOLO II**

### **CIMITERI**

#### **CAPO I**

### **CIMITERI**

#### **ARTICOLO 27 - ELENCO CIMITERI**

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

Cimitero di San Giovanni, cimitero principale

Cimitero di San Bartolomeo

Cimitero di San Pietro

Cimitero di Rollo

Cimitero di Conna

#### **ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. 111, 113, e 114 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di inumazione, esumazione ordinaria, deposizione di ossa e ceneri rispettivamente in ossario e cinerario comune e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

5. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **ARTICOLO 29 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati nel piano urbanistico comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

### **ARTICOLO 30 - AMMISSIONE NEI CIMITERI**

1. Nei cimiteri del Comune, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita la loro residenza;

b) o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza inclusi gli iscritti all'anagrafe italiani residenti estero (A.I.R.E.);

c) sono parimenti ricevute le salme di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia;

d) sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune poiché avevano dichiarato la dimora abituale in case di riposo di altri Comuni;

e) le salme di persone non residenti decedute in altri Comuni, se gli unici parenti di primo grado, in mancanza del coniuge, oppure il coniuge, in mancanza di altri parenti di primo grado, risultino residenti in Andora, da almeno sei anni.

2. Nei cimiteri del Comune di Andora sono parimenti accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Sono ammesse le ceneri di persona dimorante in Andora. Il requisito della dimora deve essere comprovato da attestazione di notorietà di almeno due dichiaranti, escludendo i parenti, gli affini e gli incaricati del servizio funebre.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Il Comune determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 34.

#### **ARTICOLO 32 - PLANIMETRIE CIMITERIALI**

1. Il Comune provvede alla stesura delle planimetrie in scala 1: 500 dei cimiteri esistenti sul territorio.
2. Le planimetrie, ai sensi dell'art. 54 del d.p.r. 285/90 devono comprendere anche le zone di rispetto cimiteriale.
3. Le planimetrie devono essere aggiornate ogni 5 anni o quando siano state apportate modifiche o ampliamenti ai cimiteri esistenti o soppressi o istituiti altri cimiteri.

## **CAPO III**

### **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **ARTICOLO 33 - INUMAZIONE**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

c) nelle aree avute in concessione i privati e gli enti concessionari possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché le caratteristiche fisiche del terreno siano compatibili con tale pratica e purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

### **ARTICOLO 34 - CIPPO**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai familiari del de cuius, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

### **ARTICOLO 35 - LAPIDI E COPRITOMBA**

1. E' consentita l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.

2. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente a coloro che li hanno installati o loro aventi causa.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

### **ARTICOLO 36 - TUMULAZIONE**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o ossari - cinerari costruiti dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

### **ARTICOLO 37 - DEPOSITO PROVVISORIO**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, se disponibile, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

-per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, e il comune al momento della richiesta abbia la possibilità di assegnare entro 60 giorni l'area, fino alla sua agibilità;

-per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

3. La durata del deposito provvisorio è fissata limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 18 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento del canone di concessione.

(6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

(7) Nel caso di cui al precedente punto 5) il deposito cauzionale verrà incamerato senza altra formalità dalle casse comunali.

## **CAPO IV**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **ARTICOLO 38 - ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione ai sensi dell'art. 82 del DPR 285/90. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo indicato dal Dirigente dell'Asl o personale tecnico delegato.

2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
5. Tutte le operazioni che si eseguono durante le esumazioni, compresa la riduzione dei resti, devono sempre osservare le comuni norme etiche e comportamentali di rispetto della pietas.

### **ARTICOLO 39 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del servizio di stato civile curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. I familiari dei defunti che desiderassero essere informati della data di esumazione devono comunicare all'ufficio dello stato civile, in forma scritta, indirizzo e recapito telefonico
4. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **ARTICOLO 40 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del servizio
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiarerà che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.
6. Non è comunque consentita l'esumazione straordinaria di salme per trasferimento in altra fossa in quanto sarebbe alterato l'ordine di inumazione.



7. Durante le operazioni di esumazioni straordinarie la parte del cimitero interessata sarà chiusa al pubblico.

#### **ARTICOLO 41 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE**

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 35 anni.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile del servizio cura la stesura delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

3. Tale elenco viene esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero per tutto l'anno successivo.

4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, sentito il dirigente dell'ASL o personale tecnico da questo delegato, e secondo la volontà della famiglia, può essere avviato per l'inumazione in campo comune oppure può essere tumulato nuovamente o essere avviato alla cremazione.

5. La durata di una nuova tumulazione o dell'inumazione sono indicate dal personale sanitario.

#### **ARTICOLO 42 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE**

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in ogni mese dell'anno può essere autorizzata l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede o per essere cremati subordinatamente all'acquisizione del nulla-osta sanitario;

- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

#### **ARTICOLO 43 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono effettuate alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero e del dirigente dell'A.S.L. o di personale tecnico da questi delegato, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

#### **ARTICOLO 44 - RACCOLTA DELLE OSSA**

1. I resti mortali, individuati a norma dalla circolare n. 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità, derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie vengono depositati nell'ossario comune.

2. I resti mortali sono altresì raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

#### **ARTICOLO 45 - VERBALIZZAZIONE**

1. Si applicano alle esumazioni straordinarie ed alle estumulazioni ordinarie e straordinarie le disposizioni previste relative alla redazione del verbale delle operazioni eseguite.

#### **ARTICOLO 46 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non vengono reclamati da chi dimostri di averne titolo, entro 30 giorni seguenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Su richiesta degli aventi diritto è consentito il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla o nella sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia, previo parere dell'autorità sanitaria in caso di tumulazioni.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

### **CAPO V**

#### **CREMAZIONE**

#### **ARTICOLO 47 - CREMAZIONE**

1. Il Comune, per procedere alla cremazione di salme o resti mortali, nei casi in cui la tariffa debba essere pagata dall'Ente si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

2. In caso di blocco o cattivo funzionamento dell'impianto si provvederà a prendere accordi con altri impianti autorizzati.

3. L'Amministrazione si adopererà, secondo modalità e forme ritenute idonee, al fine di promuovere la conoscenza e la pratica della cremazione, dell'affidamento e della dispersione delle ceneri.

## **ARTICOLO 48 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24/2007, dal Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria del defunto;

b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso;

c) Volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o persona interdetta

2. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune di decesso o di residenza.

3. Deve essere resa attestazione del competente servizio dell'ASL che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

4. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato, ai sensi della L. 130/2001 art. 3 comma 1. lett. a). La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata al Comune di decesso che si accerta della identità dei richiedenti nei modi di legge.

5. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune di decesso.

## **ARTICOLO 49 - URNE CINERARIE**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente biodegradabile o non biodegradabile a seconda del tipo di sepoltura prescelto.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte e di cremazione.

3. Ove non sussistano motivi ostativi derivanti da vincoli imposti dall'Autorità Giudiziaria, l'urna contenente le ceneri del defunto, nel rispetto della volontà espressa dallo stesso, può essere alternativamente: tumulata, interrata nel cimitero, affidata a soggetto che se ne assume la responsabilità. Le ceneri possono, inoltre, essere disperse nei luoghi consentiti dal presente regolamento.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono conservate nel cinerario comune.

#### **ARTICOLO 49 BIS - TUMULAZIONE DELLE CENERI**

1. Le ceneri possono essere tumulate, secondo le modalità previste dal presente regolamento, nelle cellette-ossario disponibili nel cimitero comunale di destinazione, in tombe private o tumulate anche in un loculo unitamente a salma di altro familiare.

2. Le ceneri possono, altresì, essere interrato in apposita area del cimitero in urna non biodegradabile.

#### **ARTICOLO 49 TER - AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

1. La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria;

b) dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

c) dichiarazione resa dai familiari in merito alla volontà espressa dal defunto relativamente all'affidamento delle proprie ceneri.

2. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente, associazione liberamente scelta dal defunto.

3. Non è ammesso l'esercizio dell'affidamento a più soggetti, ma deve essere indicato un solo ed unico affidatario.

4. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale e specifico processo di verbale a persona legittimata a custodire l'urna.

5. Il soggetto individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri presenta un'istanza di affidamento nella quale dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

c) il luogo e le modalità di conservazione dell'urna sigillata ;

d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili collegati alla profanazione dell'urna ed alla dispersione delle ceneri non autorizzata;

e) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo della conservazione, se diverso dalla residenza.

6. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dal Comune di decesso o di tumulazione delle ceneri.

7. Qualora l'affidatario, decida di trasferire le ceneri in altro Comune è necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.

8. L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello individuato dai richiedenti non appaia adeguato sia in riferimento alla "pietas" nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.

9. Possono essere autorizzati affidamenti di ceneri tumulate nei cimiteri comunali antecedentemente all'entrata in vigore delle modifiche apportate al presente regolamento ai sensi della L.R. 24/2007.

10. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta, o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al Comune che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla conservazione nel cinerario comune.

11. E' istituito il registro delle ceneri affidate e disperse in cui sono annotati in ordine cronologico gli affidamenti e le dispersioni delle ceneri .

12. Di ogni affidamento e di ogni dispersione deve essere redatto apposito verbale in triplice copia di cui una conservata nel Comune dove è avvenuto il decesso, una conservata dal responsabile del crematorio ed un'altra dall'affidatario dell'urna nel quale sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell'affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell'urna.

13. In caso di rinuncia dell'affidatario all'affidamento dell'urna il Comune accetta la restituzione della stessa e provvede alla sua conservazione.

#### **ARTICOLO 49 QUATER - LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI**

1. L'urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell'affidatario il quale, previa comunicazione al comune di residenza, può detenerla anche nel proprio domicilio, purché il domicilio si trovi nei limiti del territorio comunale.

2. L'affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi collocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento. In tal caso si procede ad aggiornamento del verbale di affidamento.

3. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere un luogo chiuso, specificamente indicato nella richiesta, e deve avere le normali e necessarie garanzie contro il rischio di ogni profanazione o trafugamento.

4. L'affidatario è obbligato ad attivare le precauzioni e le misure di sicurezza per garantire l'urna da profanazione o trafugamento.

5. Nel caso in cui ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2007, l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento, gli stessi possono provvedere alla tumulazione in loculo cinerario o all'interramento nel

cimitero con un'urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2007.

6. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del DPR 10.9.1990, n. 285 (approvazione regolamento di polizia mortuaria), salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria competente.

7. Il coniuge o in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del c.c. ovvero in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile, l'affidamento ad altra persona.

8. Il personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione e sulle modalità di conservazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare, o dall'affidatario.

9. In caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, eventualmente previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso un cimitero comunale .

## **ARTICOLO 49 QUINQUES - DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in vita come segue:

a) disposizione testamentaria;

b) dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà. Qualora la persona indicata fosse indisponibile o impossibilitata all'esecuzione, o in mancanza di espressa indicazione da parte del defunto, sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:

a) coniuge

b) figli

c) altri familiari aventi diritto

d) esecutore testamentario

e) legale rappresentante della associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto

3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso.

4. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre alla prescritta autorizzazione del Comune di decesso occorre il nulla osta del Comune in cui viene effettuata la dispersione .

5. La dispersione autorizzata dal Comune di Andora può avvenire esclusivamente nel territorio del Comune. Tuttavia, nel caso in cui la dispersione debba aver luogo in territorio di altro comune della Regione Liguria, l'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo aver acquisito, a cura dei richiedenti, il nulla osta dal Comune in cui viene effettuata la dispersione. La dispersione può essere autorizzata anche in Comune non appartenente alla Regione Liguria purché la Regione di appartenenza del comune di dispersione lo consenta e venga prodotto il nulla osta del comune di dispersione.

6. E' autorizzata la traslazione delle ceneri al comune competente territorialmente quando la dispersione è richiesta su ambiti territoriali diversi da quello regionale.

7. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione deve presentare apposita domanda, documentando la volontà del defunto ed indicando il luogo della dispersione. In caso di dispersione in mare deve anche presentare eventuali supporti cartografici e/o fotografici ed assicurare il rispetto delle norme e delle prescrizioni dettate dalla Capitanerie di Porto competente; in caso di dispersione in aree private, deve consegnare dichiarazione scritta di assenso del proprietario ed in caso di dispersione su aree demaniali apposita autorizzazione.

#### **ARTICOLO 49 SEXTIES - MODALITÀ DI DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. La dispersione delle ceneri è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal Comune in cui è effettuata la dispersione. La dispersione è annotata in un'apposita sezione del registro dell'affidamento tenuto dal comune di decesso nel quale sono indicati: gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo, la data e l'ora in cui avviene la dispersione e il nulla osta del comune di dispersione.

2. Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento o l'interramento dell'urna per dispersione lenta delle ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna in materiale biodegradabile, con impressi i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

3. Nel territorio del Comune di Andora la dispersione è consentita nei seguenti luoghi:

a) interrimento in urna biodegradabile in area cimiteriale dedicata;

b) in mare, per affondamento, ad oltre trecento metri dalla costa, dalla riva o dal porto più vicino; durante la stagione balneare tale limite viene aumentato a 1000 m in zone libere da natanti e manufatti e, comunque, sempre nel rispetto delle norme e delle prescrizioni della Capitaneria di Porto, dandone congruo preavviso alla stessa. La dispersione delle ceneri in mare non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati;

c) in aree private all'aperto con il consenso scritto dei proprietari, senza finalità di lucro;

d) in aree naturali demaniali o soggette a particolari forme di tutela, con le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente.

4. E' vietata, la dispersione in tutte le zone di rispetto dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo destinate al consumo umano. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 285/1992 (nuovo codice della strada).

5. La dispersione delle ceneri in aree private all'aperto, in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strada regolarmente percorribili.

6. I corsi d'acqua e gli specchi d'acqua presenti nel territorio comunale non sono equiparabili ai fiumi e laghi di cui all'art. 3 della legge 130/2001 e pertanto non vi è consentita la dispersione delle ceneri.

## **CAPO VI**

### **POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **ARTICOLO 50 - ORARIO**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. In occasione delle festività per la ricorrenza dei defunti si dispone che a partire dal 25.10 al 4.11. si sospendano i lavori di costruzioni di manufatti, posa lapidi ed altro.
4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

#### **ARTICOLO 51 - DIVIETI D'INGRESSO**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali salvo i non vedenti purché accompagnate anche da altra persona;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;



d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

## **ARTICOLO 52 - DIVIETI SPECIALI**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, manufatti, e scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in particolare con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie se non per fini istituzionali o di polizia cimiteriale;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### **ARTICOLO 53 - RITI FUNEBRI**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comando di Polizia Municipale.

### **ARTICOLO 54 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI**

1. Sulle tombe, sui loculi, sugli ossari e nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, il colore e i materiali idonei in relazione al carattere del cimitero.

2. I portafiori ed i portalumi non potranno superare l'altezza di 30 cm e la sporgenza di 16 cm per i loculi e l'altezza di cm 16 e la sporgenza di cm 14 per gli ossari

3. Le opere di cui ai commi 1 e 2 in contrasto con le tipologie presenti nel cimitero verranno rimosse, previa diffida del concessionario a provvedere entro 15 giorni.

4. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e può altresì contenere rituali espressioni brevi.

5. Le epigrafi devono essere compilate preferibilmente in lingua italiana, ma sono permesse citazioni in altre lingue.

6. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte in contrasto con il presente regolamento o che offendano il buon gusto, o nelle quali figurino errori di scrittura.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

### **ARTICOLO 55 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, verranno rimossi o sradicati e successivamente distrutti.

## **ARTICOLO 56 - MATERIALI ORNAMENTALI**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, o quantaltro, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Verrà disposto il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi altrui in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti in quanto applicabili.

## **TITOLO III**

### **CONCESSIONI**

#### **CAPO I**

#### **TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

## **ARTICOLO 57 - SEPOLTURE PRIVATE**

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune, secondo disponibilità.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario, e il terreno presenti le caratteristiche fisiche prescritte per le inumazioni.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali: loculi, ossari.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni

generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato con determinazione del responsabile del servizio, è stipulata ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

10. Non può essere concessa più di un'area per famiglia.

## **ARTICOLO 58 - DURATA DELLE CONCESSIONI**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 35 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
- c) in 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data della determina di assegnazione.

## **ARTICOLO 59 - MODALITÀ DI CONCESSIONE**

1. La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma o ceneri o resti per i loculi e dei resti o ceneri per gli ossarietti.

2. Per i loculi, in linea di massima, il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola salma indicata nell'atto di concessione, è però consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo, purché membri della famiglia del concessionario, per la durata della concessione di cui all'art. 58.

3. L'assegnazione di loculi e ossari viene effettuata a libera scelta del richiedente nei limiti della disponibilità dei loculi del Comune.

4. E' consentito, previa disponibilità di posti, concedere successivamente un altro loculo o ossario da destinare alla traslazione della salma o dei resti già tumulati, con obbligo di retrocessione al Comune del loculo o ossario dal quale si estumula. La durata della concessione si computa come residuale di quella dalla quale si estumula.

Oltre alle spese di stipula del nuovo contratto, di estumulazione straordinaria, ripristino della lapide e tumulazione, qualora la traslazione implichi una variazione di fila il concessionario dovrà versare la differenza di tariffa.

4a) E' consentito concedere una celletta ossario a persona residente, che abbia compiuto almeno settantanni, nel caso in cui la stessa non abbia parenti di primo grado.

5. E' sempre consentita l'estumulazione per traslare la salma o i resti mortali in una tomba di famiglia o cimitero di altro comune.

6. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

7. Le concessioni non possono essere oggetto di lucro o di speculazione.

## **ARTICOLO 60 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Il pagamento del canone di concessione di area, loculo o ossario deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data della determina di assegnazione del loculo o ossario o di assegnazione dell'area e deve avvenire in un'unica soluzione.

2. L'eventuale rateizzazione del pagamento può essere concessa solo per i loculi e gli ossari dal Responsabile del Servizio a fronte di motivata richiesta, tenuto conto di particolari e disagiate condizioni economiche della famiglia del de cuius.

3. In ogni caso la rateizzazione non può superare i dodici mesi.

4. La rateizzazione è però esclusa per il pagamento della tariffa delle aree.

## **ARTICOLO 61 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

1. Salvo quanto già previsto, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1f che 2f comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6f grado.

3. Il diritto alla tumulazione per i collaterali e gli affini deve essere comprovato da dichiarazione scritta del concessionario.

4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

5. La salma o i resti mortali che il concessionario dichiara di accogliere nel proprio sepolcro, s'intendono tumulati a titolo definitivo soprattutto se non erano persone aventi i requisiti per l'ammissione nei cimiteri comunali, non potranno avere diritto ad essere traslati in altro manufatto del Comune o inumati.

6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, salvo non risulti agli atti anagrafici.

7. Rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

## **ARTICOLO 62 - MANUTENZIONE**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. In caso di inadempienza di tali obblighi il Comune potrà disporre previa diffida ad adempiere in un termine non superiore a quindici giorni, se del caso la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il concessionario provvede alla manutenzione ordinaria ed il Comune a quella straordinaria dei manufatti

4. Sono da considerare sottoposte a manutenzione ordinaria:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

### **ARTICOLO 63 - COSTRUZIONE DELL'OPERA**

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal regolamento edilizio ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

## **CAPO II**

### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

### **ARTICOLO 64 - DIVISIONE - SUBENTRI**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 61 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. La durata della concessione viene in ogni caso computata dall'atto di assegnazione dell'area o in assenza da data certa cui risalire per verificare la decorrenza della durata.

3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 61, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 35 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **ARTICOLO 65 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI**

1. E' facoltà del Comune accettare da parte dei titolari di concessioni cimiteriali o degli aventi causa la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

2. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, a titolo di indennizzo, della tariffa vigente, rapportata agli anni di concessione ancora da godere, salvo i casi previsti dall'art. 59.

### **ARTICOLO 66 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, un indennizzo pari a quello previsto al comma 2 dell'art 65;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

### **ARTICOLO 67 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree parzialmente o totalmente edificate, salvo i casi di decadenza, quando:

- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma calcolata sulla base di una perizia tecnica estimativa.

### **ARTICOLO 68 - RINUNCIA**

1. La rinuncia a concessione cimiteriale, ai sensi degli articoli precedenti, sia essa di concessione cimiteriale perpetua o a tempo determinato non può, in nessun caso, essere sottoposta a vincoli o condizioni.

2. I concessionari che hanno rinunciato secondo le ipotesi precedenti sono tenuti a loro cura e spese alla traslazione altrove delle salme o dei resti mortali dei soggetti eventualmente inumati o tumulati.

<b>CAPO III</b>
-----------------



## **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **ARTICOLO 69 - REVOCA**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, compresa la unificazione di più cimiteri.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eccedente i 99 anni della concessione revocata, di una sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio e cimiteriale per la durata di 30 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **ARTICOLO 70 - DECADENZA**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 62 e 63, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, viene effettuata in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### **ARTICOLO 71 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA**

1. Pronunciata la decadenza della concessione si disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché si disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato dei materiali restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune ovvero a rilasciare nuova concessione agli aventi diritto che provvederanno al relativo restauro a loro cura e spese.

#### **ARTICOLO 72 - ESTINZIONE**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili, salvo parere dell'autorità sanitaria per quelli a suo tempo tumulati insieme al feretro.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, ove possibile, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### **TITOLO IV**

#### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

#### **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

### **ARTICOLO 73 - ACCESSO AL CIMITERO**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono essere iscritti alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare ed avere stipulato una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

### **ARTICOLO 74 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'ufficio tecnico, su conforme parere dell'A.S.L. e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con le modalità di cui al 1° comma.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. Ai concessionari di sepoltura privata è consentito collocare lapidi, ricordi, e similari purché idonei in relazione al luogo.

### **ARTICOLO 75 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**

1. Le domande per l'edificazione di sepolture private, su aree avute in concessione devono essere redatte su carta resa legale e firmate dall'intestatario o da tutti gli intestatari della concessione cimiteriale secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

### **ARTICOLO 76 - RESPONSABILITÀ - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. I concessionari delle sepolture ed il direttore dei lavori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria per il rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia si richiede il pagamento di una somma, stabilita dalla Giunta Comunale, da intendersi come rimborso forfettario corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, asportazioni materiali di risulta, pulizia necessari per l'esecuzione delle opere stesse e semprechè non sia provveduto direttamente dal concessionario.

### **ARTICOLO 77 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, salvo il tempo necessario all'esecuzione delle opere.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **ARTICOLO 78 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari di apertura al pubblico dei cimiteri, eccetto durante la celebrazione dei funerali.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce.

### **ARTICOLO 79 - ORARIO DI LAVORO**

1. L'orario di lavoro per le imprese coincide con quello di apertura al pubblico dei cimiteri, i lavori devono però essere sospesi durante lo svolgimento di riti funebri e durante il periodo indicato all'art. 50 comma 3.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

## **ARTICOLO 80 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMÉMORAZIONE DEI DEFUNTI**

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali sono sospese dal venticinque ottobre al quattro novembre di ogni anno.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato.

## **ARTICOLO 81 - VIGILANZA**

1. Il Responsabile dell'ufficio tecnico competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Ufficio comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

## **ARTICOLO 82 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI**

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

## **CAPO II**

### **IMPRESE POMPE FUNEBRI**

#### **ARTICOLO 83 - FUNZIONI - LICENZA**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari del defunto, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

#### **ARTICOLO 84 - DIVIETI**

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di aggiudicarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

##### **ARTICOLO 85 - MAPPA**

1. Presso l'ufficio di stato civile è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 285/90, e un registro delle concessioni e dei concessionari. Quest'ultimo registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio.

##### **ARTICOLO 86 - ANNOTAZIONI IN MAPPA**

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- c) gli estremi del titolo costitutivo;
- d) la data ed il numero di reversale cui si riferisce la concessione;
- e) la durata della concessione.

##### **ARTICOLO 87 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali, per ciò che attiene alle concessioni di loculi ed ossari.

## **ARTICOLO 88 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI**

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. L'ufficio tenuto ad eseguire le annotazioni sulla mappa, è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II**

### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

## **ARTICOLO 89 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

3. All'atto della sepoltura in tombe private il titolare della concessione è tenuto ad esibire la documentazione in suo possesso, attestante la titolarità della concessione o la qualifica di erede salvo i casi previsti dall'art. 61.

## **ARTICOLO 90 - CAUTELE**

1. domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni) od una concessione (aree, loculi, ossari) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere inalterato lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## **ARTICOLO 91 - CONCESSIONI PREGRESSE**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 89 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.



**ARTICOLO 92 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE -  
MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

**ARTICOLO 93 - TARIFFE**

1. Le tariffe per le concessioni ed i servizi cimiteriali sono determinate annualmente, dalla Giunta Comunale, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

**ARTICOLO 94 - RIMANDI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265 e successive modificazioni e/o integrazioni nonché il D.P.R. 396/2000, regolamento recante la disciplina dello stato civile.

**SOMMARIO**



.....	<b>1</b>
TITOLO I.....	1
DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
CAPO I.....	1
DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Articolo 1 - Oggetto .....	1
Articolo 2 - Competenze .....	1
Articolo 3 - Responsabilità .....	2
Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento .....	2
Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico .....	2
CAPO II .....	3
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.....	3
Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori .....	3
CAPO III.....	3
FERETRI .....	4
Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro .....	4
Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri.....	4
Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto .....	4
Articolo 10 - Verifica feretri per cambio sepoltura o traslazione .....	5
Articolo 11 - Verifica feretri per accoglimento salma da altro Comune .....	6
Articolo 12 - Fornitura gratuita di feretri .....	6
Articolo 13 - Piastrina di riconoscimento .....	6
CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI.....	6
Articolo 14 - Modalità di trasporto e percorso.....	6
Articolo 15 - Esercizio di trasporto funebre .....	7
Articolo 16 - Trasporti per indigenti ed incidentati .....	7
Articolo 17 - Trasporti particolari.....	7
Articolo 18 - Orario dei trasporti .....	8
Articolo 19 - Norme generali per i trasporti .....	8
Articolo 20 - Riti religiosi.....	8
Articolo 21 - Trasferimento di salme senza funerale.....	8
Articolo 22 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	9
Articolo 23 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione .....	9
Articolo 24 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero .....	10
Articolo 25 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	10
Articolo 26 - Trasporto di ceneri e resti.....	10
TITOLO II .....	11
CIMITERI.....	11
CAPO I.....	11
CIMITERI.....	11

## Comune di Andora – Regolamento di polizia mortuaria

Articolo 27 - Elenco cimiteri .....	11
Articolo 28 - Disposizioni generali - Vigilanza.....	11
Articolo 29 - Reparti speciali nel cimitero.....	12
Articolo 30 - Ammissione nei cimiteri .....	12
CAPO II .....	13
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	13
Articolo 31 - Disposizioni generali.....	13
Articolo 32 - Planimetrie cimiteriali .....	13
CAPO III.....	13
INUMAZIONE E TUMULAZIONE .....	13
Articolo 33 - Inumazione .....	13
Articolo 34 - Cippo .....	14
Articolo 35 - Lapidi e copritomba .....	14
Articolo 36 - Tumulazione.....	14
Articolo 37 - Deposito provvisorio .....	15
CAPO IV.....	15
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	15
Articolo 38 - Esumazioni ordinarie.....	15
Articolo 39 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	16
Articolo 40 - Esumazioni straordinarie.....	16
Articolo 41 - Estumulazioni ordinarie .....	17
Articolo 42 - Estumulazioni straordinarie.....	17
Articolo 43 - Esumazioni ed estumulazioni.....	17
Articolo 44 - Raccolta delle ossa .....	17
Articolo 45 - Verbalizzazione .....	18
Articolo 46 - Disponibilità dei materiali .....	18
CAPO V .....	18
CREMAZIONE .....	18
Articolo 47 - Cremazione.....	18
Articolo 48 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione .....	19
Articolo 49 - Urne cinerarie.....	19
Articolo 49 bis - Tumulazione delle ceneri.....	20
Articolo 49 ter - Affidamento delle ceneri.....	20
Articolo 49 quater - Luogo di conservazione delle ceneri.....	21
Articolo 49 quinquies - Dispersione delle ceneri.....	22
Articolo 49 sexties - Modalità di dispersione delle ceneri.....	23
CAPO VI.....	24
POLIZIA DEI CIMITERI.....	24
Articolo 50 - Orario .....	24
Articolo 51 - Divieti d'ingresso .....	24
Articolo 52 - Divieti speciali.....	25
Articolo 53 - Riti funebri .....	26
Articolo 54 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni .....	26
Articolo 55 - Fiori e piante ornamentali .....	26
Articolo 56 - Materiali ornamentali .....	27
TITOLO III.....	27
CONCESSIONI .....	27
CAPO I.....	27

TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE .....	27
Articolo 57 - Sepolture private .....	27
Articolo 58 - Durata delle concessioni.....	28
Articolo 59 - Modalità di concessione .....	28
Articolo 60 - Modalità di pagamento del canone.....	29
Articolo 61 - Uso delle sepolture private.....	29
Articolo 62 - Manutenzione .....	30
Articolo 63 - Costruzione dell'opera .....	31
CAPO II .....	31
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE .....	31
Articolo 64 - Divisione - Subentri .....	31
Articolo 65 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.....	31
Articolo 66 - Rinuncia a concessione di aree libere .....	32
Articolo 67 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.....	32
Articolo 68 - Rinuncia .....	32
CAPO III.....	32
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE .....	33
Articolo 69 - Revoca.....	33
Articolo 70 - Decadenza .....	33
Articolo 71 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	34
Articolo 72 - Estinzione .....	34
TITOLO IV .....	34
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI .....	34
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI .....	34
CAPO I.....	34
IMPRESE E LAVORI PRIVATI .....	34
Articolo 73 - Accesso al cimitero .....	35
Articolo 74 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri .....	35
Articolo 75 - Modalità di presentazione dei progetti .....	35
Articolo 76 - Responsabilità - Deposito cauzionale .....	36
Articolo 77 - Recinzione aree - Materiali di scavo .....	36
Articolo 78 - Introduzione e deposito di materiali.....	36
Articolo 79 - Orario di lavoro .....	36
Articolo 80 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti .....	37
Articolo 81 - Vigilanza .....	37
Articolo 82 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	37
CAPO II .....	38
IMPRESE POMPE FUNEBRI .....	38
Articolo 83 - Funzioni - Licenza.....	38
Articolo 84 - Divieti.....	38
TITOLO V .....	39
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	39
CAPO I.....	39
DISPOSIZIONI VARIE .....	39
Articolo 85 - Mappa.....	39

Comune di Andora – Regolamento di polizia mortuaria

Articolo 86 - Annotazioni in mappa .....	39
Articolo 87 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	39
Articolo 88 - Scadenziario delle concessioni.....	40
CAPO II .....	40
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI .....	40
Articolo 89 - Efficacia delle disposizioni del regolamento .....	40
Articolo 90 - Cautele.....	40
Articolo 91 - Concessioni pregresse .....	40
Articolo 92 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.....	41
Articolo 93 - Tariffe.....	41
Articolo 94 - Rimandi .....	41
SOMMARIO.....	42